

## CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO

del Dirigente degli Uffici di Diretta Collaborazione  
dell'Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità

\*\*\*\*\*

L'anno 2023 il giorno 29 del mese di settembre in Palermo presso l'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità sono presenti i Sigg.ri:

L'On. Alessandro Aricò, nato a [REDACTED] domiciliato per la carica in Palermo via Leonardo da Vinci n.161, il quale interviene nel presente atto in nome e per conto della Regione Siciliana - C.F. 80012000826, nella qualità di Assessore regionale con delega all'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità

e

L'Ing. Francesco Saverio Canalella nato a [REDACTED],  
residente a [REDACTED], esterno all'Amministrazione regionale.

- VISTA la legge regionale 15 maggio 2000, n.10 e s.m.i.;
- VISTA la legge regionale 3 dicembre 2003, n. 20, art 11;
- VISTA la deliberazione n. 326 del 18 dicembre 2000 della Giunta regionale esternata con Decreto del Presidente della Regione 22 gennaio 2001, n. 125, in cui sono state dettate le linee guida transitorie per l'attuazione della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, ed in particolare le prime regole in materia di dirigenti addetti agli Uffici di diretta collaborazione all'opera del Presidente della Regione e degli Assessori regionali;
- VISTA la deliberazione n. 369 del 16 ottobre 2001 della Giunta regionale esternata con Decreto del Presidente della Regione 06 Novembre 2001, n.4484, in cui sono state apportate modifiche alla deliberazione n. 249 del 28 maggio 2001, con particolare riferimento al trattamento economico accessorio del personale dirigenziale degli Uffici di diretta collaborazione del Presidente della Regione e degli Assessori;
- VISTA la deliberazione n. 296 del 10 agosto 2004 della Giunta regionale, concernente "Decreto legislativo 06 settembre 2001, n. 368 – Uffici di diretta collaborazione – Applicabilità" la quale ha preso atto in ordine alla durata dei rapporti di lavoro degli addetti agli Uffici di diretta collaborazione posti in essere dall'Organo politico che può essere rapportata alla durata del mandato, in ragione dell'assoluta specialità connessa alla natura degli stessi Uffici e del datore di lavoro;
- VISTO il D.P. Reg. 10 maggio 2001, n.8 recante "Regolamento attuativo dell'articolo 4, comma 6, della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, concernente la disciplina degli Uffici di diretta collaborazione del Presidente della Regione e degli Assessori regionali";
- VISTO il D.P. Reg. 16 novembre 2018, n.29 recante "Regolamento attuativo dell'articolo 4, comma 6, della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, concernente la disciplina degli Uffici di diretta collaborazione del Presidente della Regione e degli Assessori regionali. Modifica del D.P. Reg. 10 maggio 2001, n.8";
- VISTO il "Regolamento attuativo dell'articolo 4, comma 6, della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, concernente la disciplina degli Uffici di diretta collaborazione del Presidente della Regione e degli Assessori regionali. Modifiche del decreto presidenziale 16 novembre 2018, n. 29 ", approvato con Delibera di Giunta Regionale n° 531 del 28 settembre 2022;
- VISTO il D.P. Reg. 5 aprile 2022, n.9 con il quale è stato approvato il nuovo "Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti Regionali ai sensi dell'art. 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n.3";

- VISTO il Decreto del Presidente della Regione 22 giugno 2001, n. 10, con cui è stato recepito *“l'accordo per il rinnovo contrattuale del personale regionale e degli enti di cui all'articolo 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n.10, con qualifiche non dirigenziale per il biennio economico 2000/2001 – Accordo ponte per la dirigenza e trattamento accessorio per i componenti degli Uffici di Gabinetto - Nuovo ordinamento professionale del personale – Contratto Collettivo Regionale di Lavoro dell'area della dirigenza”*
- VISTO l'art. 2 della L.R. 10 dicembre 2001, n. 20, come modificato dall'art. 13 comma 56 della L.R. 25 maggio 2022, n. 13 recante *“Legge di stabilità regionale 2022-2024”*, ai sensi del quale *“Agli Uffici di diretta collaborazione del Presidente della Regione e degli Assessori di cui al comma 6 dell'art. 4 della L.R. 15 maggio 2000, n. 10, è preposto un dirigente dell'Amministrazione regionale, ancorché in quiescenza o anche un esterno, in possesso di laurea e della necessaria esperienza e professionalità”*;
- VISTO il vigente CCRL del personale con qualifica dirigenziale 2016/2018, pubblicato sul S.O. alla GURS (p. I) n. 8 del 18 febbraio 2022 (n. 10);
- VISTO l'articolo 41, del CCRL del personale con qualifica dirigenziale 2016/2018, pubblicato sul S.O. alla GURS (p.I) n. 8 del 18 febbraio 2022 (n. 10), disciplina gli incarichi dirigenziali presso gli uffici di diretta collaborazione;
- VISTI la legge 6 novembre 2012, n. 190 e s.m.i. (*disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*) ed i relativi decreti legislativi di attuazione n. 33 del 14 marzo 2013 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni) e n. 39 dell'8 aprile 2013 (Disposizioni in materia di inconfirabilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico);
- VISTO con D.D. n. 167/2019 del 28 febbraio 2019 il Ragioniere Generale della Regione ha apportato al Bilancio della Regione per l'esercizio 2019 le necessarie variazioni iscrivendo ai pertinenti capitoli di bilancio le risorse relative alla retribuzione di parte variabile dei dirigenti dei Dipartimenti regionali e degli Uffici di diretta collaborazione;
- VISTA la circolare esplicativa prot. N. 123494 del 7 dicembre 2022 – *“Ripartizione del Fondo della Dirigenza anno 2022 – capitolo 212019 esercizio finanziario 2022. Definizione budget assegnati a ciascun dipartimento e/o ufficio equiparato per l'anno 2022, indicazione budget previsto per l'anno 2023”*;
- VISTA la legge regionale 22 febbraio 2023, n.2, recante *“Legge di stabilità regionale 2023-2025”*;
- VISTA la legge regionale 22 febbraio 2023, n.3, recante *“Bilancio di previsione della Regione Siciliana per il triennio 2023 – 2025”*;
- VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165);
- VISTO il codice di comportamento dei dipendenti della Regione Siciliana e degli enti di cui all'articolo 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, adottato ai sensi dell'articolo 54, co. 5, del predetto d.lgs. n. 165/2001 e gli ulteriori codici di condotta e comportamento nello stesso richiamati;
- VISTO il D.P. n. 12 del 24/06/2019 *“Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3. Modifica del Decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6 e successive modifiche e integrazioni;*
- VISTO l'articolo 11, comma 18, della legge regionale 9 maggio 2012 n.26, con cui è stato ridotto del 30% il numero dei componenti degli uffici di gabinetto;
- VISTA la legge regionale 16 gennaio 2012, n. 9 che ha disposto misure in materia di personale della Regione Siciliana e di contenimento della spesa;
- VISTO il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (PTPCT) 2022/2024 e il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) della Regione Siciliana 2022-2024 approvato con Deliberazione n. 513 del 20 settembre 2022, e in particolare la Sezione 2.3 Rischi corruttivi e trasparenza;

- VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 “Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR)”, e la relativa deliberazione della Giunta regionale n. 483 del 29 novembre 2018 contenente le istruzioni operative e tecniche;
- VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 1438 del 26 aprile 2022 “Sistema di misurazione e valutazione della performance organizzativa e individuale”, apprezzato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 158 del 06 aprile 2022;
- VISTO il D.P. Reg. 5 aprile 2022, n. 9 pubblicato sulla GURS n. 25 del 1/06/2022 di approvazione del Regolamento di attuazione del Titolo II della L. r. n.19/2008. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui all'articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3;
- VISTO il CCDI sottoscritto in data 29/11/2022 tra l'ARAN e le OO.SS.;
- VISTO il D.P. Reg. n. 777/AREA 1/S.G. del 15/11/2022 di nomina dell'On. Alessandro Aricò quale Assessore regionale con preposizione all'Assessorato regionale delle Infrastrutture e della Mobilità;
- VISTA la nota prot. n. 8804 /gab del 29 /09/2023, con la quale l'Assessore Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità ha manifestato, all'Ing. Francesco Saverio Cannella, esterno all'Amministrazione Regionale, l'incarico di Dirigente, con funzioni di cui all'art. 4 del D.P.Reg. 16 novembre 2018 n. 29, che viene accettato dallo stesso in pari data;
- VISTA la nota prot. n. 8826 /gab del 29/09/2023 con cui è stata comunicata la presa di servizio del Ing. Francesco Saverio Canalella a far data dal 30/09/2023;
- VISTO il *curriculum* dell'Ing. Francesco Saverio Canalella da cui è dato desumere il livello di competenza maturata nel percorso universitario, nonché la specializzazione tecnica desumibile dall'esperienza professionale maturata;
- VISTE le dichiarazioni prodotte dall'Ing. Francesco Saverio Canalella da cui si prende atto della insussistenza delle cause di inconferibilità ed incompatibilità di cui al D.Leg.vo n. 39/2013;
- VISTA la dichiarazione prodotta con cui si attesta l'insussistenza di situazioni, anche potenziali di conflitto d'interesse;
- CONSIDERATO che all'Ing. Francesco Saverio Canalella, esterno all'Amministrazione Regionale, cui viene conferito l'incarico di Dirigente con funzioni di cui all'art. 4 del D.P.Reg. 16 novembre 2018 n. 29, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro non potrà comunque svolgere attività lavorativa di tipo subordinato od autonoma presso soggetti privati che, con riferimento agli ultimi tre anni di attività svolta per conto dell'Amministrazione regionale conferente, siano stati destinatari di provvedimenti adottati o di contratti o accordi sottoscritti, nell'esercizio dei poteri conferitegli con l'incarico.
- RITENUTO di procedere, tra le citate parti, alla stipula del contratto di lavoro tra l'Assessore Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità, On. Alessandro Aricò, e l'Ing. Francesco Saverio Canalella, esterno all'Amministrazione Regionale

tutto ciò premesso e ritenuto, tra le parti, come sopra costituite, si conviene e si stipula quanto segue:

#### ART. 1

Con il presente contratto di lavoro, l'Assessore regionale delle Infrastrutture e della Mobilità, On. Alessandro Aricò, conferisce all'Ing. Francesco Saverio Canalella, esterno all'Amministrazione regionale, le funzioni di Dirigente degli Uffici di diretta collaborazione all'opera dell'Assessore regionale delle Infrastrutture e della Mobilità.

L'Ing. Francesco Saverio Canalella accetta l'incarico di Dirigente e si obbliga ad esercitare le funzioni dirigenziali conferitegli nel pieno rispetto dei doveri e degli obblighi che pervengono agli impiegati regionali, anche per ciò che concerne l'osservanza delle misure previste dal vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2022/2024.

#### ART. 2

Il presente contratto decorre dal giorno 30 settembre 2023, è revocabile “*ad nutum*” e senza preavviso da parte dell'Assessore regionale e ha validità sino alla cessazione dell'incarico dell'Assessore Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità, On. Alessandro Aricò.

Fermi restando la risoluzione consensuale ed il recesso per giusta causa previsto dall'articolo 2119 del

Codice Civile, nonché quanto in merito previsto dalle disposizioni del vigente art. 51 e seguenti del C.C.R.L. per l'area della Dirigenza, è facoltà dell'Ing. Francesco Saverio Canalella recedere anticipatamente dal presente contratto dandone preavviso nel termine di mesi sei.

In caso di risoluzione unilaterale non sono dovute le indennità di risultato inerenti l'annualità non completata. Resta salva l'applicazione del disposto dell'articolo 2122 del Codice Civile.

#### ART. 3

L'Ing. Francesco Saverio Canalella, nella qualità di Dirigente dell'Ufficio di diretta collaborazione dell'Assessore regionale delle Infrastrutture e Mobilità, eserciterà le funzioni di cui all'articolo 4, comma 6, della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni ed al relativo regolamento attuativo, emanato con D.P.Reg. 29/2018, con particolare riguardo agli adempimenti di cui all'art. 4, nonché ogni altra funzione afferente al proprio Ufficio, presso la sede istituzionale, sita in Palermo, via Leonardo da Vinci 161 e, ove necessario, all'esterno della stessa.

L'Ing. Francesco Saverio Canalella è responsabile del raggiungimento degli obiettivi, connessi all'espletamento dell'attività istituzionale di competenza, secondo le direttive all'uopo impartite.

L'Ing. Francesco Saverio Canalella si impegna, ai sensi e per gli effetti dell'art. 20 del D. Lgs. n.39/2013, a produrre annualmente, per il periodo di vigenza contrattuale, la dichiarazione di insussistenza di cause di inconferibilità ed incompatibilità di cui al D. Lgs. n.39/2013.

#### ART. 4

Con la sottoscrizione del presente contratto l'Ing. Francesco Saverio Canalella si impegna a prestare la propria attività con assiduità e continuità autodeterminando il proprio tempo di lavoro in relazione agli obiettivi dell'incarico.

Allo stesso si applica la vigente disciplina contrattuale prevista per il personale con qualifica dirigenziale dell'Amministrazione regionale in ordine a ferie, festività, assenze per malattia, infortuni sul lavoro e malattie dovute a causa di servizio, ferme restando le disposizioni di cui all'art.49, comma 18, della L.R. 9/2015 in merito alle decurtazioni delle assenze per malattia.

Per quanto non previsto dal presente contratto si applica la vigente disciplina contrattuale e di legge riguardante il personale con qualifica dirigenziale.

Resta ferma la previsione di cui all'art. 12 ed al comma 4, dell'art. 13 della legge regionale n.10/2000, nonché quanto previsto dall'art. 2, comma 5, della legge regionale 16.12.2008, n.19.

#### ART. 5

Per quanto concerne il trattamento economico fondamentale spetta all'Ing. Francesco Saverio Canalella, quello iniziale relativo al Dirigente di terza fascia, secondo quanto previsto dai vigenti accordi e dai contratti collettivi.

Per quanto concerne il trattamento economico accessorio, competono all'Ing. Francesco Saverio Canalella le retribuzioni di posizione e di risultato ai sensi degli artt. 64 e 65 del C.C.R.L. dell'Area della dirigenza della Regione Siciliana e degli enti di cui all'articolo 1 della legge regionale n.10/2000, per il quadriennio giuridico 2002-2005 e per i bienni economici 2002-2003 e 2004-2005, pubblicato sulla GURS n.31 del 13/07/2007.

In particolare all'Ing. Francesco Saverio Canalella compete, ai sensi dell'articolo 64 comma 5 bis, lettera a) del vigente C.C.R.L. dell'area della dirigenza, una retribuzione di posizione parte variabile determinata in € 23.240,00 annuali, in ragione delle funzioni allo stesso attribuite, che sarà corrisposta in tredicesimi. La retribuzione di posizione complessiva, inclusiva della parte fissa e della parte variabile come sopra determinata, è onnicomprensiva.

Compete inoltre all'Ing. Francesco Saverio Canalella una retribuzione di risultato, correlata all'effettivo grado di raggiungimento degli obiettivi annualmente fissati, anche sotto il profilo qualitativo, accertato con sistemi di valutazione compiuti ed oggettivi, secondo quanto previsto dall'art. 65 del vigente C.C.R.L. della dirigenza e dal paragrafo 3 dei criteri di valutazione della dirigenza regionale adottati in data 29/10/2007 e quelli in corso di adozione ai sensi dell'art. 7 comma 2 del D.P.Reg. n.52/2012, per i dirigenti degli uffici di diretta collaborazione, fino alla misura massima del 30 per cento della retribuzione di posizione, su base annua, come sopra determinata.

All'erogazione dell'indennità di risultato si provvede in un'unica soluzione, a conclusione di ogni verifica annuale e comunque non oltre il 30 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce.

Le parti stabiliscono sin d'ora e senza che per ciò sia necessaria la stipulazione di nessun ulteriore atto, che la misura della retribuzione di posizione variabile e della retribuzione di risultato, come sopra

fissata, verrà automaticamente adeguata alla misura stabilita dalle contrattazioni.

#### ART. 6

Le somme da corrispondere per la parte variabile della retribuzione di posizione e per la relativa retribuzione di risultato di cui all'art.5 del presente contratto, potranno essere oggetto di rinegoziazione in relazione al variare delle fasi, favorevoli o sfavorevoli del ciclo economico che ricadono sul fondo per il trattamento di posizioni e di risultato del personale con qualifica dirigenziale, e, quindi, sul pertinente capitolo di spesa.

Il trattamento economico fondamentale e la retribuzione di posizione (fissa e variabile) di cui al precedente art.5, con esclusione della retribuzione di risultato, costituiscono la base per la determinazione del trattamento di quiescenza e previdenza spettante ai sensi della l.r. n. 2/1962 e successive modifiche ed integrazioni.

All'Ing. Francesco Saverio Canalella, nello svolgimento delle attività inerenti le funzioni, spetta altresì il rimborso spese per le missioni svolte, in misura pari a quella stabilita per i dirigenti dello Stato, così come previsto dal CCRL dell'Area della dirigenza.

Si applicano le coperture assicurative garantite ai dirigenti regionali conseguenti all'esercizio delle funzioni assegnate, previste dal CCRL dell'Area della dirigenza.

#### ART. 7

In relazione alle competenze istituzionali attribuite con il presente contratto, il Ing. Francesco Saverio Canalella osserverà tutte le prescrizioni del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (PTPCT) 2022/2024 adottato dall'Amministrazione regionale siciliana e della Sezione 2.3 Rischi corruttivi e trasparenza del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) della Regione Siciliana 2022-2024 e successive modifiche.

Inoltre, in attuazione della pertinente misura del PTPCT, riguardante le attività successive alla cessazione dal servizio (Pantouflage - Revolving Doors), nei tre anni successivi all'eventuale cessazione dal rapporto di pubblico impiego è fatto divieto all'Ing. Francesco Saverio Canalella di svolgere attività lavorativa, di tipo subordinato od autonomo, presso soggetti privati che, con riferimento agli ultimi tre anni di attività svolta per conto dell'Amministrazione conferente, siano stati destinatari di provvedimenti adottati o di contratti o accordi sottoscritti nell'esercizio dei poteri conferitigli con l'incarico di cui al presente contratto.

#### ART. 8

Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto, si fa rinvio alle disposizioni del Contratto collettivo regionale di lavoro dell'area dirigenza del codice civile alle norme che regolano il rapporto di lavoro dei dipendenti regionali.

Letto approvato e sottoscritto.

L'Assessore

On. Alessandro Aricò



Il Dirigente

Ing. Francesco Saverio Canalella



Si approvano, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341, comma 2, del codice civile, specificatamente e autonomamente le clausole contenute negli articoli 2 (risoluzione anticipata del contratto) e 5 (modifica della misura del trattamento economico di posizione – parte variabile in funzione della disponibilità del Fondo).

L'Assessore

On. Alessandro Aricò



Il Dirigente

Ing. Francesco Saverio Canalella



